



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER I
COLLAUDISTATICI
(ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2018

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'espletamento delle funzioni previste a carico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria (di seguito "Ordine") ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001.

In particolare definisce i criteri per la formazione dell'elenco dei Collaudatori Statici e l'estrazione dei colleghi costituenti la terna di professionisti di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 comma 4 e s.m.i..

Art. 2 - Finalità

L'Ordine, con il presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti per la designazione delle terne.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco dei Collaudatori Statici

Le domande di iscrizione o di reinscrizione nell'elenco dei Collaudatori Statici dovranno essere presentate su apposito modello predisposto dall'Ordine, allegato in calce al presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- *diploma di laurea quinquennale in ingegneria, laurea specialistica/magistrale o equivalente (settore civile – ambiente);*
- *iscrizione alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;*
- *essere in regola con il pagamento del canone di iscrizione all'Ordine;*
- *essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua.*

Art. 4 - Formazione dell'Elenco degli ingegneri Collaudatori Statici

L'Elenco dei Collaudatori Statici, una volta formato a seguito delle richieste presentate dai professionisti secondo quanto riportato al precedente art.3, viene approvato con Delibera dal

Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Dalla data di Delibera di approvazione del nuovo elenco dei Collaudatori Statici, il vigente elenco viene soppresso e sostituito dal nuovo.

L'aggiornamento dell'elenco dei Collaudatori Statici, per come formato al capoverso precedente, viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile successiva alla presentazione della nuova domanda di iscrizione da parte del professionista.

Art. 5 - Designazione delle terne di Collaudatori Statici

La designazione delle terne avviene in seduta pubblica durante la riunione del Consiglio dell'Ordine, per sorteggio informatico, traendo i nominativi dall'Elenco dei Collaudatori Statici di cui all'art. 4.

Il committente viene informato dell'avvenuta estrazione della terna e dei nomi dei collaudatori estratti per mezzo di posta ordinaria spedita da codesto Ordine all'indirizzo inserito nella richiesta, ovvero via PEC qualora il committente lo abbia esplicitamente richiesto in fase di presentazione dell'istanza.

I tre professionisti indicati nella terna vengono messi a conoscenza via PEC dell'avvenuta estrazione. Nella nota di trasmissione verrà fatto riferimento all'oggetto dell'intervento da collaudare, al Comune in cui ricade l'opera ed al protocollo apposto dall'Ordine sulla richiesta.

I tre professionisti sorteggiati nella terna verranno esclusi dalle successive estrazioni fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- *avvenuto sorteggio di tutti i professionisti inclusi nell'elenco di cui all'art.4 all'interno di una terna estratta;*
- *n.2 anni dall'avvenuto ultimo sorteggio del professionista all'interno di una terna.*

L'esclusione del professionista sorteggiato dalle successive estrazioni non verrà attuata nel caso di comprovata incompatibilità nell'assunzione dell'incarico da parte del professionista. In tale situazione, il soggetto sorteggiato e dichiarato incompatibile per Legge nell'assunzione dell'incarico verrà reinserito automaticamente nell'elenco per le future estrazioni.

Art. 6 - Validità delle terne inviate

Le terne inviate dall'Ordine professionale restano valide fino a quando l'Ente o il soggetto richiedente non operi la scelta di un nominativo all'interno di essa.

Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti tre condizioni,

- il/i componente/i la terna fa/fanno presente dell'esistenza di motivi per i quali sono previste condizioni di incompatibilità di Legge;
- espressa rinuncia all'atto della nomina da parte del/i componente/i la terna;
- il/i componente/i la terna fa/fanno presente che nel triennio antecedente ha/hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; che ha/hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da

collaudare; o che fa/facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.

L'Ordine, su rinnovata istanza del soggetto richiedente, procede alla rettifica della terna designata inserendo altri professionisti estratti a sorte attingendo dall'Elenco secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 7 - Obblighi del Collaudatore

Il professionista inserito in una terna designata dall'Ordine contattato per il collaudo deve, prima di accettare l'incarico, accertare sotto la propria responsabilità l'insussistenza di motivi di incompatibilità; in caso contrario deve darne immediata comunicazione all'Ordine.

Il professionista una volta incaricato dal committente del collaudo statico, ha l'obbligo di comunicare la nomina all'Ordine entro 15 giorni dalla data dell'incarico.

Il ritardo o la mancata comunicazione comporterà per il professionista inadempiente l'esclusione dal sorteggio per i successivi tre anni.

Art. 8 – Trasparenza delle attività

Al fine di dare riscontro al rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti questo Ordine pubblicherà trimestralmente sul proprio sito l'elenco dei colleghi estratti in relazione alle richieste pervenute.

Art. 9 - Norme transitorie

Fino all'approvazione del nuovo Elenco dei Collaudatori Statici di cui al precedente art.4 resta in vigore l'Elenco preesistente.

Con le presenti norme sono da intendersi abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1 Aprile 2018.



**Al Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Calabria
Via Osanna 2/b
89125 Reggio Calabria**

OGGETTO: Richiesta Iscrizione nell'Elenco degli ingegneri collaudatori statici ai sensi del D.P.R. n°380 del 6 Giugno 2001 - art. 67

Il sottoscritto Ing. _____ residente in

_____ Via _____

iscritto a codesto Ordine Professionale con il n° _____

CHIEDE

a codesto spett.le Ordine **di essere iscritto** nell'elenco dei Collaudatori Statici di cui al **“Regolamento per la designazione di terne di ingegneri per i collaudi statici”**, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria nella seduta del 23/01/2018 ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- Di essere in possesso di laurea quinquennale in ingegneria ovvero laurea specialistica/magistrale (settore civile-ambientale);
- Di essere iscritto alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;
- Di essere in regola con il pagamento del canone di iscrizione all'Ordine;
- Di essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.137/2012 e ss.mm.ii.;
- Di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato all'interno del “Regolamento per la designazione di terne di ingegneri per i collaudi statici”, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria nella seduta del 23/01/2018, ed in particolare quanto ivi previsto all'art.7.
- Di essere disponibile ad essere segnalato come componente delle terne di Collaudatori per gli adempimenti di cui all' Art. 67 del D.P.R. n° 380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i..

_____ li, _____

(timbro e firma del Professionista)

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.